



Che riordino sia

A cura di: **Avv. Geronimo Cardia**
 Avvocato, Dottore Commercialista
 e Revisore Contabile

Anche la concertazione tra Stato e Regioni prevista dalla legge Stabilità 2016 è contro l'effetto espulsivo del gioco legale ma occorre che sia esaustiva e che giunga in tempo

LA cosiddetta legge di Stabilità 2016, tra le varie mosse che hanno interessato il settore del gioco, ha ritenuto di includere quella della ritualizzazione di un processo di concertazione tra Stato e Regioni per mettere mano al problema noto del proliferare sul territorio di regolamentazioni locali sconordinate e frammentate aventi ad oggetto la limitazione della distribuzione del gioco legale. In particolare il processo in parola è quello ritualizzato dal comma 936, secondo cui, "Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata (...) sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni

parlamentari competenti." La Conferenza unificata in questione è quella di cui al richiamato articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, numero 281 secondo cui: "1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - Anci, il presidente dell'Unione province d'Italia - Upi ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - Uncem. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'Ance e sei presidenti di provincia designati

dall'Upi. Dei quattordici sindaci designati dall'Ance, cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'Ance, dell'Upi o dell'Uncem. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno". Il passaggio normativo in esame sembra aprire un ulteriore spiraglio per il riordino della cosiddetta questione territoriale. Certamente tale iniziativa rappresenta l'ennesimo tentativo del legislatore a livello nazionale di arginare per quanto possibile le fughe in avanti delle amministrazioni

territoriali siano esse le Regioni o le Provincie autonome, siano essi i Comuni in regime autonomo. Fughe in avanti consistenti essenzialmente negli ormai arcinoti provvedimenti limitativi alla distribuzione sul territorio di rispettiva competenza del gioco legale: sia in termini di distanziometri (così ampi da determinare non una regolamentazione di distribuzione ma l'espulsione radicale); sia in termini di limitazioni di orari (al punto da consentire orari di apertura sale o di funzionamento apparecchi così ristretti da rendere di fatto impossibile una raccolta sufficiente a giustificare l'apertura); sia in termini di divieti pubblicitari (così radicali da impedire totalmente ogni forma di comunicazione).

Ed ecco una prima riflessione che va messa in evidenza. Il comparto del gioco legale si attende una regolamentazione ordinata non solo sotto il profilo spaziale (per arginare l'effetto espulsivo dei distanziometri senza controllo), ma anche sotto il profilo temporale (per arginare i fenomeni locali di incontrollate limitazioni di orari) e sotto il profilo della comunicazione (per evitare locali divieti assoluti di pubblicità che mal si conciliano con l'iniziativa economica e con la regolamentazione a livello nazionale). Sotto altro aspetto deve oggi portarsi all'attenzione l'importanza che sia rispettato il termine del 30 aprile 2016 imposto dal legislatore per il riordino delle regole.



Le disposizioni nel Balduzzi

La preoccupazione ha origine nel fatto che la mente corre ad un altro tentativo del passato operato dal legislatore, sempre nazionale, e sempre bene intenzionato ad assicurare ai cittadini ed agli operatori una regolamentazione appropriata ed in quanto tale tutelante. Un tentativo che però ad oggi per certi versi continua ad appalesarsi incompiuto. Si tratta della previsione operata nell'ambito del cosiddetto Decreto Balduzzi. In particolare all'articolo 7, comma 10, è stabilito che "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della

rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali (...)". Ebbene, la cronaca consente di precisare che allo stato a distanza di anni, decorso il termine di centoventi giorni sopra richiamato non sia ancora stata adottata una pianificazione di ricollocazione di punti di distribuzione per le concessioni all'epoca ancora da bandire.

Pertanto l'attenzione del settore è massima anche riguardo al rispetto del termine del 30 aprile 2016 indicato dalla legge di stabilità per la definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché dei criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale. Tardare o non fare potrebbe risultare fatale. Le aspettative sono alte, anche in considerazione del fatto che nel frattempo si registrano le emanazioni di altri provvedimenti limitativi della distribuzione del gioco sul territorio anche totalizzanti come quello del Comune di Napoli. L'urgenza di fare chiarezza va ricercata anche nel fatto che la stessa legge di stabilità di fatto stabilisce le regole per le assegnazioni di punti scommesse in sostituzione di quelli in scadenza. E gli operatori che riterranno di partecipare certamente avranno diversi interrogativi da porsi nel valutare i numeri dei business plan da implementare a supporto della decisione di intraprendere l'iniziativa.

L'AUTORE

Avv. Geronimo Cardia
Studio Legale Cardia
www.gcllegal.it

